



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI”

SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° - 40139 BOLOGNA

TELEFONO: 051/4298511 - FAX: 051/392318 - CODICE FISCALE: 80074870371

SEDE ASSOCIATA: VIA NAZIONALE TOSCANA, 1 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

TELEFONO: 051/470141 - FAX: 051/478966

E-MAIL: fermi@liceofermibo.net

WEB-SITE: www.liceofermibo.net

FREQUENZA ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO

Normativa di riferimento

- CM 181/97 che disciplina la mobilità studentesca internazionale
- CM 236/99 che disciplina l'attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza
- DPR 275/99, art.14 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero al fine della prosecuzione degli studi medesimi

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti che hanno scelto di trascorrere un anno all'estero, e al fine di uniformare il trattamento di tutti gli alunni interessati, il Collegio dei docenti fornisce le seguenti indicazioni, sulla base della normativa vigente:

Prima della partenza (entro il mese di dicembre) il c.d.c. dell'alunno interessato, presa visione della richiesta di frequentare un anno all'estero, dà un parere preliminare sull'opportunità di tale frequenza, tenendo in considerazione l'andamento scolastico dello studente soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. In caso di sospensione del giudizio lo studente sarà comunque tenuto ad affrontare le prove di recupero nei modi e nei tempi previsti dal CdC.

Il c.d.c. individua un docente (di solito il coordinatore) che possa in questa fase occuparsi dei necessari adempimenti richiesti dall'associazione che fa da tramite tra la scuola italiana e quella straniera (modulistica, ecc.).

Lo studente che progetti una permanenza all'estero della durata dell'intero anno scolastico o di parte di esso si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”.

Lo studente si impegna a recuperare, durante il soggiorno all'estero o durante le vacanze estive, gli argomenti delle discipline non studiate all'estero che gli consentano di reinserirsi nella classe successiva, secondo le indicazioni del c.d.c., e a sottoporsi al suo rientro alle prove di accertamento previste.

Durante il soggiorno all'estero

Lo studente si impegna a fornire al docente referente appena possibile, e comunque entro il mese di aprile, i programmi di studio svolti all'estero; il c.d.c. nella riunione di maggio, presa visione del piano di studi presentato, concorda un programma individualizzato di riallineamento che consenta allo studente di reinserirsi nella classe successiva e glielo comunica attraverso il Dirigente Scolastico o docente da lui

designato , unitamente alla tipologia prevista per le prove di accertamento, che dovranno vertere su tale programma individualizzato. Il programma individualizzato riguarderà le discipline(o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all'estero o sui "nuclei fondanti" comunicati agli studenti.

Lo studente preparerà tale programma mediante studio individuale oppure iscrivendosi ai corsi estivi organizzati dalla scuola per il recupero del debito formativo.

Lo studente si impegna a fornire alla segreteria del nostro Liceo in tempo utile per lo scrutinio finale tutte le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi, e in particolare quelle relative ai programmi di studio svolti (dettagliati), alle votazioni ottenute e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Tale documentazione deve essere tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza, se redatta in una lingua non insegnata nel nostro Liceo.

Nel caso di permanenza all'estero per l'intero anno scolastico, oppure per un periodo inferiore che coincide con la fine dell'anno scolastico italiano (ad es. febbraio-giugno), durante lo scrutinio finale di giugno il c.d.c. recepisce formalmente il percorso svolto all'estero e rinvia allo scrutinio di settembre la delibera circa l'ammissione dell'alunno alla classe successiva.

Per tutti i contatti e per eventuali chiarimenti durante quest'anno lo studente e la sua famiglia faranno riferimento al docente preposto a tale scopo .

Reinserimento

Le prove di accertamento sulle materie o sugli argomenti non studiati all'estero si svolgono all'inizio dell'anno scolastico successivo, in concomitanza con le prove di saldo del debito formativo, nella forma prevista dal c.d.c.

Nello scrutinio di settembre il c.d.c., presa visione delle votazioni conseguite all'estero e dei risultati delle prove di accertamento, assegna un credito scolastico calcolato sulla media tra la votazione riportata all'estero e l'esito delle prove di accertamento, col riconoscimento del credito formativo.

Qualora il CdC riscontrasse carenze di preparazione consegna allo studente un ulteriore piano di recupero comprendente l'indicazione esatta dei tempi e delle modalità di verifica: tale piano e la sua valutazione saranno parte integrante dell'attività scolastica dell'anno. In caso di carenze gravi e di lacune pregresse non colmate il CdC (a giugno dell'anno successivo al rientro) potrà NON ammettere lo studente alla classe successiva o all'esame di stato.

Bologna, 5 ottobre 2012